

Delibera N. 193/11/CONS

**Archiviazione del procedimento n. 65/10/DIT avviato nei confronti della
società Vodafone N.V. per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n.
249/97
(Proc. Sanz. n. 65/10/DIT)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo *Allegato A*, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 65/10/DIT del 7 dicembre 2010, notificato in data 10 dicembre 2010, con il quale veniva contestata alla società Vodafone N.V. la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per non aver ottemperato all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 403/10, adottato dal Corecom Lazio, avente ad oggetto la riattivazione dell'utenza intestata al sig. XXX Coppola;

VISTA la nota del 29 dicembre 2010 (prot. n. 180/11) con la quale la Società interessata ha prodotto memorie difensive e formulata istanza di audizione;

VISTO il verbale di audizione del 19 gennaio 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Vodafone N.V.

La società Vodafone N.V. (di seguito, Vodafone), in merito ai fatti oggetto di contestazione, ha rappresentato quanto segue.

Preliminarmente l'operatore chiarisce che in data 16 febbraio 2007 è stata attivata una sim ricaricabile n. xxx (IMEI 8939108000090652852 e codice 1.25073310) e che il successivo 21 aprile è stato registrato come reale utilizzatore il sig. XXX Coppola. Di tutte le sim attivate con il codice 1.25073310 solo due sono rimaste attive; tra queste anche quella avente come reale fruitore l'attuale segnalante.

La circostanza, analoga a quella verificatasi nel caso in questione, per un cui un considerevole numero di sim sono state attivate all'insaputa degli interessati o su anagrafiche fittizie e che, solo successivamente, gli utenti interessati si sono identificati come reali utilizzatori, costituisce tema di indagini penali, tutt'ora in corso.

In merito alle dichiarazioni rese all'Autorità dal sig. Coppola, in virtù delle quali è stato avviato il presente procedimento, la Società evidenzia la mancanza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a comprovare il perdurare della disattivazione. L'utente, infatti, si limita a fornire all'Autorità una fotocopia illeggibile che, presumibilmente, riproduce la schermata di un telefono mobile. Elemento, quest'ultimo, che non pare possa giustificare l'irrogazione di una sanzione nei confronti dell'operatore. La Società, in ogni caso, si riserva di adire le competenti autorità giudiziarie per contestare la veridicità di quanto affermato dall'utente nella nota inviata all'Autorità.

Vodafone, infine, precisa di aver comunicato al Corecom Lazio la riattivazione dell'utenza n. xxx (a tal proposito l'operatore allega alle memorie difensive copia delle schermate di sistema) e che sull'utenza del sig. Coppola risulta attiva la segreteria telefonica. Servizio che, invece, non potrebbe funzionare in caso di utenza disattiva.

Alla luce delle suindicate argomentazioni difensive la società Vodafone N.V. chiede l'archiviazione del procedimento.

II. Valutazioni dell'Autorità.

Preliminarmente occorre precisare che il Corecom Lazio ha segnalato a questa Autorità l'inottemperanza al provvedimento temporaneo n. 403/10 con il quale si ordinava alla società Vodafone la riattivazione dell'utenza n. xxx, sospesa dall'operatore senza alcun preavviso. L'Autorità quindi, al fine di verificare quanto segnalato, ha richiesto alla Vodafone di giustificare le ragioni che hanno determinato l'inadempimento. In merito la Società, con nota del 25 agosto 2010, ha comunicato il ripristino dell'utenza intestata al sig. XXX Coppola e, dunque, di aver ottemperato all'ordine di riattivazione impartito dal comitato regionale. Ha confermato, altresì, di aver fornito le medesime informazioni al Corecom in sede di adozione del provvedimento temporaneo.

Con nota del 12 novembre 2010 il sig. Coppola ha contestato, tuttavia, le dichiarazioni rese dalla Società e confermato il perdurare della disattivazione. Alla luce della citata comunicazione, dunque, è stato avviato il procedimento *de quo*.

Tanto premesso, sulla scorta delle risultanze istruttorie, le argomentazioni difensive sostenute dalla Vodafone possono trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito specificate.

In primis la Società ha prodotto, nel corso del procedimento, la copia della schermata di sistema attestante lo stato dell'utenza n. xxx. In effetti, dalla stessa risulta che in data 14 aprile 2010 la predetta numerazione passa dallo stato "sospeso" a quello "attivo"

confermando, in tal modo, le dichiarazioni rese dalla Vodafone in sede Corecom e ribadite innanzi all'Autorità in fase pre istruttoria.

Inoltre, lo stesso operatore ha evidenziato che la riattivazione del servizio risulta comprovata dalla presenza della segreteria telefonica; servizio che, viceversa, non potrebbe funzionare in caso di utenza disattiva.

Infine, v'è considerato che per casi analoghi a quello del sig. Coppola, sono in corso, presso le competenti autorità giudiziarie, indagini penali che potrebbero aver indotto l'operatore a limitare, quantomeno momentaneamente, la funzionalità del servizio. Tra l'altro quest'ultima circostanza trova riscontro anche nell'istanza UG, acquisita agli atti, nella quale l'utente afferma *“in data 18 marzo 2010 ho riscontrato che la mia utenza, di cui sono reale utilizzatore, era inattiva. Ho chiamato il servizio clienti e l'operatore mi ha detto che la sim era stata disattivata, su ordine della magistratura, per mancata uniformità dell'anagrafica”*.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 65/10/DIT, avviato nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam, e sede amministrativa e gestionale in Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola